



Bruxelles, 22.3.2018  
COM(2018) 144 final

ANNEXES 1 to 7

## **ALLEGATI**

**della**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)**

↓ 757/2010 articolo 1 e allegato, punto 1 (adattato)  
 →<sub>1</sub> 293/2016 articolo 1 e allegato  
 →<sub>2</sub> 519/2012 articolo 1 e allegato, punto 1(a)  
 →<sub>3</sub> 519/2012 articolo 1 e allegato, punto 1(b)  
 →<sub>4</sub> 519/2012 articolo 1 e allegato, punto 2  
 →<sub>5</sub> 2030/2015 articolo 1 e allegato  
 ⇒ nuovo

### ALLEGATO I

#### Parte A — Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Tetrabromodifenilettere C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>4</sub> O	<input checked="" type="checkbox"/> 40088-47-9 e altri <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 254-787-2 e altri <input checked="" type="checkbox"/>	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al tetrabromodifenilettere presente in sostanze, <del>preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).</p> <p>2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) fatta salva la lettera b), articoli e <del>preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/> ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo,</p>

			<p>contenenti tetrabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;</p> <p>b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.</p> <p>3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.</p>
<p>Pentabromodifeniletere C<sub>12</sub>H<sub>5</sub>Br<sub>5</sub>O</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 32534-81-9 e altri <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 251-084-2 e altri <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze, <del>preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).</p> <p>2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:</p> <p>a) fatta salva la lettera b), articoli e <del>preparati</del></p>

<sup>1</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

			<p><input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/> ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti pentabromodifeniletere e in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;</p> <p>b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.</p> <p>3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.</p>
<p>Esabromodifeniletere <math>C_{12}H_4Br_6O</math></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 36483-60-0 e altri <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 253-058-6 e altri <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze, <del>preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).</p> <p>2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:</p> <p>a) fatta salva la lettera b), articoli e</p>

			<p><del>preparati</del>  <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>  ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti esabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;</p> <p>b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.</p> <p>3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.</p>
Eptabromodifeniletere C <sub>12</sub> H <sub>3</sub> Br <sub>7</sub> O	<input checked="" type="checkbox"/> 68928-80-3 e altri <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 273-031-2 e altri <input checked="" type="checkbox"/>	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al eptabromodifeniletere presente in sostanze, <del>preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).</p> <p>2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:</p> <p>a) fatta salva la</p>

			<p>lettera b), articoli e <del>preparati</del>  <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>  ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti eptabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;</p> <p>b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.</p> <p>3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.</p>
<p>Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)  <math>C_8F_{17}SO_2X</math>  (X = OH, sale metallico (O-M<sup>+</sup>), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3  223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 e altri <input checked="" type="checkbox"/>	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in sostanze o in <del>preparati</del>  <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/> in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).</p> <p>2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1% in peso calcolata con riferimento</p>

		<p>alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m<sup>2</sup> del materiale rivestito.</p> <p>3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.</p> <p>4. Possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006.</p> <p>5. Se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la produzione ⇒ fabbricazione ⇐ e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fino al 26 agosto 2015, come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;</li> <li>b) resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia;</li> </ul>
--	--	---

		<p>c) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;</p> <p>d) abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso;</p> <p>e) fluidi idraulici per l'aviazione.</p> <p>Se le deroghe di cui alle precedenti lettere da a) a e) riguardano la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE.</p> <p>Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure per gli usi previsti alle lettere da b) a e), la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al secondo comma in modo che:</p> <p>i) l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure</p>
--	--	---

<sup>2</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

			<p>diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;</p> <p>ii) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;</p> <p>iii) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.</p> <p>→<sub>2</sub></p> <p>6. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, <del>i preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> le miscele <input checked="" type="checkbox"/> e gli articoli sono conformi ai paragrafi 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente.</p> <p>←</p>
DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]	50-29-3	200-024-3	—
Clordano	57-74-9	200-349-0	—
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9	200-401-2	—
	319-84-6	206-270-8	

	319-85-7	206-271-3	
	608-73-1	210-168-9	
Dieldrina	60-57-1	200-484-5	—
Endrina	72-20-8	200-775-7	—
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	—
→ <sub>3</sub> Endosulfan ←	→ <sub>3</sub> 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 ←	→ <sub>3</sub> 204-079-4 ←	→ <sub>3</sub> 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.  2. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli.  3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ←
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	—
Clordecone	143-50-0	205-601-3	—
Aldrina	309-00-2	206-215-8	—
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	—
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1 e altri	Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.  ⇒ Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri

			recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005% di PCB e volumi superiori a 0,05 dm <sup>3</sup> , nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. ⇐
Mirex	2385-85-5	219-196-6	—
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	—
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	—
<p>→<sub>1</sub> Esabromociclododecano</p> <p>Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano ←</p>	<p>→<sub>1</sub> 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 ←</p>	<p>→<sub>1</sub> 247-148-4, 221-695-9 ←</p>	<p>→<sub>1</sub> 1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01% in peso) se presente in sostanze, <del>preparati</del> ⊗ miscele ⊗, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.</p> <p>2. L’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in <del>preparati</del> ⊗ miscele ⊗, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa <del>produzione</del> ⇒ fabbricazione ⇐ e commercializzazione a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE)</p>

			<p>n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito.</p> <p>La commercializzazione e l'uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in <del>preparati</del> <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/>, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.</p> <p>La commercializzazione e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della</p>
--	--	--	---

<sup>3</sup> →<sub>1</sub> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). ←

			<p>deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.</p> <p>3. Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l'immissione in commercio e l'uso nell'edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il 22 marzo 2016, sono consentiti fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.</p> <p>4. Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono ancora essere usati e immessi in commercio, e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>5. Sono consentiti la commercializzazione e l'uso nell'edilizia di</p>
--	--	--	---

			<p>articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell'esenzione di cui al paragrafo 2. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.</p> <p>6. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita. ←</p>
⇒ Esaclorobutadiene ⇐	⇒ 87-68-3 ⇐	⇒ 201-765-5 ⇐	<p>⇒ 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.</p> <p>2. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e</p>

			<p>l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli.</p> <p>3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ⇐</p>
⇨ Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri ⇐	⇨ 87-86-5 e altri ⇐	⇨ 201-778-6 e altri ⇐	⇨ - ⇐
⇨ Naftaleni policlorurati <sup>4</sup> ⇐	⇨ 70776-03-3 e altri ⇐	⇨ 274-864-4 e altri ⇐	<p>⇨ 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.</p> <p>2. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli.</p> <p>3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ⇐</p>

<sup>4</sup> →<sub>4</sub> Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro. ←

**Parte B — Sostanze inserite solo nel protocollo**

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
<p><del>→<sub>4</sub> Esaclorobutadiene</del> ←</p>	<p><del>→<sub>4</sub> 87-68-</del> <del>3 ←</del></p>	<p><del>→<sub>4</sub> 201-</del> <del>765-5 ←</del></p>	<p><del>→<sub>4</sub> 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.</del></p> <p><del>2. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli.</del></p> <p><del>3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ←</del></p>
<p><del>→<sub>4</sub> Naftaleni policlorurati</del> ←</p>			<p><del>→<sub>4</sub> 1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.</del></p> <p><del>2. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli.</del></p> <p><del>3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ←</del></p>
<p>→<sub>5</sub> Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) ←</p>	<p>→<sub>5</sub> 85535-84-8 ←</p>	<p>→<sub>5</sub> 287-476-5 ←</p>	<p>→<sub>5</sub></p> <p>1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati <input checked="" type="checkbox"/> miscele <input checked="" type="checkbox"/> contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1% in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15% in peso.</p> <p>2. L'uso è consentito per quanto concerne:</p> <p>a) i nastri trasportatori</p>

			<p>per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; <u>€</u></p> <p>b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.</p> <p>3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ←</p>
--	--	--	--

---

↓ Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5
--

**ALLEGATO II**

**ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI**

**PARTE A – Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo**

Sostanza	N. CAS	N. CE	Condizioni della limitazione

**PARTE B – Sostanze inserite solo nel protocollo**

Sostanza	N. CAS	N. CE	Condizioni della limitazione

### ALLEGATO III

## **ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI**

### **SOSTANZA (N. CAS)**

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

Bifenili policlorurati (PCB)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)<sup>5</sup>

---

↓ 757/2010 articolo 1 e allegato,  
punto 2

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

---

<sup>5</sup> Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

↓ 1342/2014 articolo 1,  
 paragrafo 1, e allegato I (adattato)  
 → 1460/2016 articolo 1 e allegato

#### ALLEGATO IV

#### **Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7**

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati <sup>6</sup>			10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	10000 mg/kg
Tetrabromodifeniletere C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>4</sub> O	☒ 40088-47-9 e altri ☒	☒ 254-787-2 e altri ☒	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1000 mg/kg
Pentabromodifeniletere C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Br <sub>5</sub> O	☒ 32534-81-9 e altri ☒	☒ 251-084-2 e altri ☒	
Esabromodifeniletere C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Br <sub>6</sub> O	☒ 36483-60-0 e altri ☒	☒ 253-058-6 e altri ☒	
Eptabromodifeniletere C <sub>12</sub> H <sub>3</sub> Br <sub>7</sub> O	☒ 68928-80-3 e altri ☒	☒ 273-031-2 e altri ☒	
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)	☒ 1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5	☒ 217-179-8 220-527-1 249-644-6	50 mg/kg

<sup>6</sup> Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X (X = OH, sale metallico (O-M <sup>+</sup> ), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)	29081-56-9	249-415-0	
	70225-14-8	274-460-8	
	56773-42-3	260-375-3	
	251099-16-8		
	4151-50-2	223-980-3	
	31506-32-8	250-665-8	
	1691-99-2	216-887-4	
	24448-09-7	246-262-1	
	307-35-7 e altri ☒	206-200-6 e altri ☒	
Dibenzo-p-diossine e			15 µg/kg <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
PCDF	TEF
PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1

dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrina	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrina	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrina	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg <sup>8</sup>
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg
→ <sub>1</sub> Esabromociclododecano <sup>9</sup> ←	→ <sub>1</sub> 25637-99-4,	→ <sub>1</sub> 247-148-4	→ <sub>1</sub> 1000 mg/kg, soggetti a riesame da

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

<sup>8</sup> Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

	3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 ←	221-695-9 ←	parte della Commissione entro il 20.4.2019 ←
--	---	-------------	--

---

<sup>9</sup> →<sub>1</sub> Per “esabromociclododecano” si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano. ←

↓ Rettifica, GU L 229 del  
29.6.2004, pag. 5 (adattato)  
→<sub>1</sub> 304/2009 articolo 1 e allegato,  
punto 2(a)

## ALLEGATO V GESTIONE DEI RIFIUTI

### PARTE 1 SMALTIMENTO E RECUPERO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati ~~IIA~~ I e ~~IIB~~ della direttiva ~~75/442/CEE~~ 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

D9		trattamento fisico-chimico,
D10		incenerimento a terra, <u>e</u>
R1		impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.
→ <sub>1</sub> R4 ←	→ <sub>1</sub> ←	→ <sub>1</sub> riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ☒ ai sensi della <del>☒ nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti</del> 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali <sup>10</sup> , indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. →<sub>1</sub> Se soltanto

<sup>10</sup> ~~OL L 332, 28.12.2000, p. 94~~ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 332 del 17.12.2000, pag. 17).

una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. ◀ Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

↓ 172/2007 articolo 1 e allegato

## PARTE 2 RIFIUTI E OPERAZIONI CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4, LETTERA B)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE<sup>11</sup>.

↓ 323/2007 articolo 1 e allegato

È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.

↓ 460/2016 articolo 1 e allegato

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV <sup>12</sup>	Operazione
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI	Alcani, C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> , cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP): 10000 mg/kg; Aldrina: 5000 mg/kg;	È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:  1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:  – formazioni di roccia dura
10 01	Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	Clordano: 5000 mg/kg; Clordecone: 5000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5000 mg/kg;	

<sup>11</sup> Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 2001/573/CE del Consiglio (GU L ~~370 del 30.12.2014~~ ~~203 del 28.7.2004~~, pag. 4418).

<sup>12</sup> Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

10 01 14 * <sup>17</sup>	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Dieldrina: 5000 mg/kg; Endosulfano: 5000 mg/kg; Endrina: 5000 mg/kg; Eptacloro: 5000 mg/kg; Esabromobifenile: 5000 mg/kg; Esabromociclododecano <sup>13</sup> : 1000 mg/kg;	<p>sotterranee, sicure e profonde;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– miniere di sale;</li> <li>– discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE.</li> </ul> <p>2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>15</sup> e della decisione 2003/33/CE del Consiglio<sup>16</sup>.</p> <p>3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.</p>
10 01 16 *	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Esaclorobenzene: 5000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5000 mg/kg; Mirex: 5000 mg/kg;	
10 02	Rifiuti dell'industria siderurgica	Pentaclorobenzene: 5000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X) (X = OH, sale metallico (O-M <sup>+</sup> ), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg;	
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Bifenili policlorurati (PCB) <sup>14</sup> : 50 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;	
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	Naftaleni policlorurati (*): 1000 mg/kg; Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>4</sub> O), pentabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Br <sub>5</sub> O), esabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>4</sub> Br <sub>6</sub> O) e eptabromodifeniletere (C <sub>12</sub> H <sub>3</sub> Br <sub>7</sub> O): 10000 mg/kg;	
10 03 04 *	Scorie della produzione primaria	Toxafene: 5000 mg/kg.	
10 03 08 *	Scorie saline della produzione secondaria		

<sup>17</sup> I rifiuti contrassegnati da un asterisco (\*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

<sup>13</sup> Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

<sup>14</sup> Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

<sup>15</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>16</sup> Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27);

10 03 09 *	Scorie nere della produzione secondaria		
10 03 19 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 03 21 *	Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose		
10 03 29 *	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose		
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo		
10 04 01 *	Scorie della produzione primaria e secondaria		
10 04 02 *	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 04 04 *	Polveri dei gas di combustione		
10 04 05 *	Altre polveri e particolato		

10 04 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco		
10 05 03 *	Polveri dei gas di combustione		
10 05 05 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame		
10 06 03 *	Polveri dei gas di combustione		
10 06 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi		
10 08 08 *	Scorie saline della produzione primaria e secondaria		
10 08 15 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di		

	materiali ferrosi		
10 09 09 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 11	Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 *	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		
17	RIFIUTI D'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)		

17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 06 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio		
17 05 03 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 02 *	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB		
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		

19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMEN- TO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMEN- TO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZA- ZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIO- NE PER USO INDUSTRIALE		
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
19 01 11 *	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		
19 01 13 *	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 *	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		

19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02 *	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 *	Fase solida non vetrificata		

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1

1,2,3,4,6,7,8- HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9- HpCDF	0,01
OCDF	0,0003



## ALLEGATO VI

### **Regolamento abrogato con l'elenco delle sue successive modificazioni**

<b>Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio</b> (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)	
<b>Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio</b> (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1)	
<b>Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio</b> (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1)	
<b>Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione</b> (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3)	
<b>Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio</b> (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)	Limitatamente al punto 3.7. dell'allegato
<b>Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione</b> (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33)	
<b>Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione</b> (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20)	
<b>Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione</b> (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29)	
<b>Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione</b> (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1)	
<b>Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione</b> (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67)	
<b>Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione</b> (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1)	
<b>Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione</b> (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4)	
<b>Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione</b> (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17)	

## ALLEGATO VII

### TAVOLA DI CONCORDANZA

<b>Regolamento (UE) n. 850/2004</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, lettere da a) a d)	Articolo 2, lettere da a) a d)
–	Articolo 2, lettere e) e f)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera h)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera i)
–	Articolo 2, lettera j)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)
–	Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 7, paragrafo 7	–
–	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)
–	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 4	–
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 6	–
–	Articolo 13, paragrafo 4
–	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
–	Articolo 16
–	Articolo 17
–	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19

Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	–
Articolo 18	–
–	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Allegati da I a V	Allegati da I a V
–	Allegato VI
–	Allegato VII

---